



**Comune di Iseo**  
Provincia di Brescia

Codice Ente 10335

**PROPOSTA N. 61 del 24-11-2021**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE SU AZIONI POSSEDUTE DA A2A DELLA SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA (SASSABANEK)**

Premesso che:

- il comune di ISEO detiene attualmente una partecipazione del 42,05 % nella Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo spa (SassabaneK) (a seguire, anche solo la "Società");
- al capitale sociale partecipano, altresì, insieme a una nutrita serie di soggetti di diritto privato, la provincia di Brescia e altri enti locali, ma senza alcuna forma di coordinamento formale funzionalizzata all'esercizio congiunto del controllo societario;
- con nota del 7.01.2021, A2A spa – titolare di una partecipazione nella Società costituita da n. 65.439, azioni corrispondenti al 24,29 % del capitale sociale – ha comunicato l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*bis* del codice civile e dell'articolo 23 dello statuto della Società, per l'intera partecipazione detenuta;
- con nota del 15.02.2021, indirizzata ad A2A, l'Amministratore Unico della Società ha preso atto della comunicazione di recesso, informando del conferimento dell'incarico al prof. Angelo Miglietta, docente dell'Università IULM di Milano, per la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione;
- in occasione della seduta dell'Assemblea ordinaria della Società del 25.06.2021, raccolto il parere favorevole del Collegio sindacale sulla perizia del prof. Miglietta, è stato fissato un termine di 90 (novanta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione dell'invito dell'offerta in Gazzetta Ufficiale, per l'esercizio, da parte dei soci, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, del diritto di opzione e dell'eventuale diritto di prelazione sulle azioni non optate;
- da ultimo, con nota del 30/09/2021, il termine di cui sopra è stato prorogato al 30/11/2021;
- entro tale data, il Comune deve, quindi, eventualmente esercitare il diritto di opzione totale o parziale per la quota di azioni allo stesso spettanti (n. 36344), nonché esprimere contestualmente l'eventuale disponibilità a esercitare il diritto di prelazione su azioni risultate inoptate, indicando la relativa quantità;
- il prezzo per azione risultante dalla stima effettuata dal prof. Miglietta è pari a euro 6,73 (seivirgolasettantatre);

premessi, altresì, che:

- le vicende oggetto di esame discendono da circostanze (la dichiarazione di recesso di un socio) estranee alla volontà dell'ente locale;
- nell'ambito delle politiche di razionalizzazione delle partecipazioni a vario titolo imposte dalla disciplina di legge (cfr., articolo 1, commi 611 e ss., legge 23 dicembre 2014, n. 190;

articoli 20 e 24, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), il Comune ha prestato la massima attenzione alla scrupolosa verifica delle condizioni legittimanti la detenzione delle partecipazioni in società già costituite;

- con specifico riferimento alla società Sassabanek, è stata costante la preoccupazione di coniugare le esigenze di razionalizzazione con le ragioni di tutela del valore della partecipazione, nonché del patrimonio pubblico (v., già deliberazione n. 68 del 30.03.2015, come favorevolmente scrutinata da Corte Conti, sez. reg. controllo per la Lombardia, 0025419-21/12/2016-SC\_LOM-T87-P);
- in relazione a quest'ultimo aspetto (corretto e ottimale uso del patrimonio pubblico), sin dalla sua costituzione, è stata sottolineata la rilevanza strategica, per l'economia e lo sviluppo armonico del territorio, degli scopi perseguiti dalla Società (valorizzazione turistica del lago d'Iseo) e dei relativi beni amministrati (sulla funzione generale dei beni pubblici e sulla funzione sociale della loro gestione pubblica, cfr., da ultimo, Tar Liguria, 9.11.2021, n. 946);
- lo stesso legislatore, specie in ordine ai persistenti effetti della recente emergenza sanitaria da Covid-19, si è preoccupato di impedire che le procedure di razionalizzazione, anche ove imposte dalla disciplina vigente, possano avvenire a detrimento del patrimonio pubblico e del valore delle partecipazioni societarie (cfr., *ex aliis*, articolo 1, comma 723, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 16, comma 3-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
- il giudice, sia amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 23.01.2019, n. 578) che contabile (Corte dei conti, sez. reg. contr. per l'Umbria, deliberazione n. 77/2019), ha sottolineato la necessità, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, della legittimità della detenzione di una partecipazione societaria, della sussistenza di un'effettiva condizione di controllo pubblico, singolo o congiunto, sulla società partecipata;
- la esigenza di una forma di controllo pubblico appare rafforzata in situazioni, come quella in esame, caratterizzate da una rilevante frammentazione della rimanente parte di capitale, nonché da immanenti istanze – preordinate a un percorso, anche graduale, di valorizzazione e conseguente razionalizzazione/dismissione della partecipazione pubblica – di riduzione/ristrutturazione dei costi e di predisposizione e implementazione di un rigoroso piano industriale, in grado di garantire l'effettivo recupero di un pieno e soddisfacente equilibrio economico;

considerata:

- la prossima Predisposizione di un Business Plan (BP), per la redazione del quale sono già state poste in essere da parte degli uffici delle azioni al fine di sondare e valutare la disponibilità e competenza di professionisti esperti nella redazione di BP, e con una esperienza affine al tipo di attività specifica della Società Sassabanek, e per il quale il Comune di Iseo stanzierà una somma di circa € 25.000 per la redazione dello stesso;
- la valutazione in concreto circa la reale possibilità di sondare il sottosuolo dell'area della Società Sassabanek, per la ricognizione delle acque termali, al fine di aumentare il valore della Società, sia per renderla più appetibile sul mercato, sia per valutare un posizionamento di mercato della offerta turistica nel segmento del turismo termale;
- la pubblicazione dell'avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing ad iniziativa privata consultabile sul sito della Società;
- l'esercizio del diritto di opzione generato, in capo al comune di Iseo, dalle autonome scelte operate da A2A spa, consentirebbe, per il comune medesimo, anche in base ai criteri di azione dell'operatore efficiente in un'economia di mercato (c.d. *Market Economy Operator Principle-MEOP*), una valorizzazione della propria partecipazione (attraverso il conseguimento del controllo e la possibilità di effettivo e concreto avvio delle descritte operazioni di riassetto/razionalizzazione);
- tale scelta appare, pertanto, corretta espressione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- dal mancato esercizio del diritto di opzione, al contrario, non deriverebbero significativi vantaggi in capo al Comune, dal momento che rimarrebbero inalterate le condizioni di criticità connesse agli attuali fenomeni (aggravati dall'emergenza sanitaria da Covid-19) di progressivo depauperamento del patrimonio pubblico e del valore della partecipazione, anche in vista delle inevitabili misure di razionalizzazione;
- appare congrua, anche sul piano della convenienza economica, la valutazione di ogni azione pari ad euro 6,73 (seivirgolasettantatre), come da perizia di stima del valore di capitale economico effettuata dal prof. Angelo Maglietta, acquisita al protocollo n. 24.899 del 14.10.2021;

visti:

- i contenuti (da intendersi integralmente richiamati in questa sede, ivi compresa la necessità di esperimento degli esami in ordine alla qualità delle acque sotterranee e alla possibilità di un loro uso in ambito del c.d. "Turismo Termale") dei piani di ricognizione straordinaria e di razionalizzazione adottati dal comune di Iseo, *ratione temporis*, ai sensi degli articoli 1, commi 611 e ss., legge n. 190 del 2014, e 20 e 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- il decreto legislativo n. 175 del 2016;
- in particolare, i commi 5 e 5-bis dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 che, per le operazioni che comportano l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti rinvia ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del medesimo decreto;
- la competenza del consiglio comunale stabilita dal comma 1 del citato articolo 7 in caso di partecipazioni comunali;
- l'ulteriore rinvio, operato dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto n. 175 del 2016, all'articolo 5, comma 1;
- lo Statuto comunale;
- la relazione di stima del valore di capitale economico effettuata dal prof. Angelo Maglietta dell'Università IULM di Milano, acquisita al protocollo n. 24.899 del 14/10/2021;
- gli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile;
- il principio applicato 4/2 allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dato atto che

- il relativo impegno di spesa pari a 231.298,62 euro è previsto nel capitolo di bilancio 26000;
- gli equilibri finanziari dell'ente risultano rispettati;
- quanto sopra indicato dimostra la sostenibilità finanziaria della spesa;

visto, altresì:

- l'allegato parere espresso dall'Organo di revisione reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3) del decreto legislativo n. 267 del 2000;

tenuto conto che:

- lo schema del presente atto deliberativo è sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito web istituzionale <http://www.comune.iseo.bs.it>, in autonoma applicazione della previsione dell'art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 175 del 2016;

preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, la presente deliberazione sarà trasmessa alla competente sezione territoriale della Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area finanziaria Dott. Franco Martinoli, ai sensi dell'art 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000, qui allegati;

dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

con voti: favorevoli n. \_\_\_\_, contrari n. \_\_\_\_, astenuti n. \_\_\_\_, resi per \_\_\_\_,

#### DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate e approvate, di esercitare, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016, il diritto di opzione sulle azioni del socio recedente A2A spa, per un totale di 34.368,29 azioni spettanti, per la cifra totale di € 231.298,62;
- 2) per le medesime motivazioni, di non intendere esercitare il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate;
- 3) di dare mandato ai competenti uffici comunali per gli adempimenti conseguenti e necessari per addivenire all'acquisto delle azioni di cui al punto precedente;
- 4) di impegnare il Sindaco, nell'esercizio dei poteri di gestione della partecipazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016, e gli uffici a promuovere ogni utile e tempestiva azione volta a restituire piena redditività alla gestione societaria, nella prospettiva della tutela del patrimonio pubblico e del valore della partecipazione in vista delle adottande misure di razionalizzazione della partecipazione;
- 5) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che si allegano all'originale;

con voti: favorevoli n. \_\_\_\_, contrari n. \_\_\_\_, astenuti n. \_\_\_\_, resi per \_\_\_\_,

delibera, altresì,

- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

COMUNE DI ISEO (BS)

Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE SU AZIONI POSSEDUTE DA A2A DELLA SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA (SASSABANEK)

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto:

Favorevole

Addì 25-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Franco Martinoli

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio parere in merito alla regolarità contabile del presente atto:

Favorevole

Addì 25-11-2021

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Franco Martinoli

---